



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO, CONSULENZA ED INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

CIG

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio professionale di "Brokeraggio, Consulenza ed Intermediazione Assicurativa", di cui all'art. 106 del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alle coperture assicurative ed al complesso dei rischi dell'Università per Stranieri di Perugia.

L'incarico sarà espletato ai patti, alle condizioni e nei termini di cui in appresso.

L'intermediario dovrà garantire, oltre ai servizi accessori ed aggiuntivi eventualmente offerti in sede di gara dall'impresa, almeno le seguenti prestazioni principali:

- 1) risk management ovvero sia l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Amministrazione, relativamente alla complessiva posizione di questa;
- 2) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un conseguente programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato:
 - a) all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi;
 - b) all'aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'Amministrazione, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
- 3) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle Compagnie di Assicurazione contraenti;
- 4) assistenza nelle procedure di scelta del contraente attraverso:
 - a) elaborazione dei capitoli speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Amministrazione;
 - b) assistenza tecnica nello svolgimento delle procedure di gara;
 - c) relativamente all'eventuale procedura di affidamento del servizio di gestione dei sinistri RCT/O sotto franchigia a società "loss adjusters", assistenza nella redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;
- 5) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali;
- 6) assistenza nella gestione dei sinistri, consistente nell'attività di assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, con eventuale consegna di reports sull'andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte;



- 7) predisposizione di un rapporto annuale dell'attività assicurativa e della sinistrosità riferito all'anno precedente, dal quale si evinca il rapporto premi/sinistri, lo stato di ogni pratica presso le rispettive compagnie e ogni altra informazione utile richiesta dall'Amministrazione;
- 8) assistenza e consulenza in ogni situazione avente interesse assicurativo che si presentino nel corso di validità del contratto sia in sir che in assicurazione.

ART. 2 – DURATA

L'incarico avrà la durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del 28.08.2018.

Alla scadenza naturale ovvero in ogni caso di risoluzione anticipata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto iniziale per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni per motivi tecnici nelle more della nuova procedura di gara, nonché al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Amministrazione stessa. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin dall'inizio per mezzo della firma del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al Registro di cui all'art. 109 del D.Lgs.209/2005.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Il servizio non comporta per la stazione appaltante alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sui premi assicurativi futuri e verrà corrisposto dalla compagnia di assicurazione. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università per Stranieri di Perugia non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero in caso di gara deserta.

Le coperture assicurative dell'Università per Stranieri di Perugia attualmente operanti sono le seguenti:

- RCT/RCO premio lordo annuo pari ad € 11.870,05;
- Responsabilità Civile Patrimoniale per un premio lordo annuo pari ad € 8.068,50;
- All Risks, incendio, furto e elettronica per un premio lordo annuo pari ad € 36.837,27;
- Infortuni, per un importo di premio annuo lordo presunto pari a € 22.000,00;

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e quindi della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore stimato dell'appalto per la durata di cinque anni ammonta a complessivi Euro 60.657,00 valore che è stato calcolato applicando l'aliquota massima del 14% ai premi imponibili su base quinquennale, aggiungendo ad essi l'eventuale proroga nella misura massima.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto degli artt. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

ART 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO



L'intermediario dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e di coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione medesima.

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri. Sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione di garantire la collaborazione del proprio personale, nonché di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili, per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il servizio.

E'esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART 5 - OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DELL'INTERMEDIARIO

Nell'espletamento del servizio, è fatto obbligo all'Intermediario Assicurativo di:

- 1) svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- 2) garantire la fattibilità delle proposte assicurative in ogni loro fase, mentre l'Amministrazione rimane sollevata dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte;
- 3) osservare nell'esecuzione del servizio l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, C.C.;
- 4) assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari all'Amministrazione;
- 5) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

È fatto altresì obbligo all'intermediario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione. In particolare il Broker deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Amministrazione autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

Nell'espletamento del servizio, è fatto divieto all'Intermediario Assicurativo di impegnare in alcun modo l'Amministrazione senza il preventivo ed esplicito consenso scritto dell'Amministrazione stessa, nonché di effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal medesimo. In caso contrario, il Broker risulterà direttamente responsabile.

Prima della stipula del contratto il Broker dovrà depositare una polizza di R.C. Professionale così come previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e dal regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità del contratto del servizio e dovrà avere un



massimale di almeno Euro 2.500.000,00 e, comunque, non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena risoluzione del contratto.

Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio oggetto del contratto.

ART 6 - PREROGATIVE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione:

- 1) la valutazione e le decisioni in merito alle varie proposte formulate dall'Intermediario;
- 2) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- 3) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- 4) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Amministrazione.

ART. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o dare in subappalto a terzi l'esecuzione di tutto o di parte del servizio.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica dell'impresa appaltatrice, né l'utilizzo di terzi, persone fisiche o giuridiche, per lo svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'impresa aggiudicataria, ferma restando in ogni caso il divieto di porre a carico dell'Ente qualsivoglia onere derivante da tali attività.

La violazione di tale divieto importerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora.

A tal fine, l'Amministrazione avranno solo l'onere di comunicare all'intermediario entro un mese dall'avvenuta conoscenza della violazione e senza alcuna formalità, l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risoluto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando, dopo aver richiamato formalmente l'intermediario, con raccomandata a.r., all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo non vi abbia ottemperato nel termine non inferiore a 15 giorni all'uopo assegnatogli.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, senza assegnazione del termine come previsto al capoverso precedente, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., anche laddove si verificassero eventi o inadempienze particolarmente gravi ovvero comunque ritenute tali, da giustificare la sfiducia verso l'appaltatore.

In caso di liquidazione, di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere dell'impresa aggiudicataria si applicherà l'art.110 D.Lgs.n.50/16.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Ente potrà recedere dal contratto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di enti locali ed ogni altra fattispecie che faccia



venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di recesso il broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

ART. 9 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO - PROVVIGIONI

I compensi per l'Intermediario, come da consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente appaltante per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso, né a qualunque altro titolo.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti assicurativi. L'Intermediario Assicurativo si obbliga a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore a quella dichiarata nell'offerta.

L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione.

ART. 10 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi, a partire dalla sottoscrizione del contratto di appalto, verrà effettuato dall'Ente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker deve trasmettere all'Ente i dati necessari per il pagamento dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. Il versamento dei premi al Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente. Non saranno imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di Assicurazione entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il Broker si impegna a trasmettere all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione debitamente quietanzate.

Si applicano in ogni caso le norme applicabili ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito dello svolgimento del servizio trova applicazione il disposto di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli eventuali oneri conseguenti la stipula del contratto di appalto.



ART. 13 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentati dell'aggiudicatario che si dovessero verificare in corso di contatto, dovranno essere comunicate all'Amministrazione immediatamente e comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi.

ART. 14 – DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Faranno parte del contratto, costituito dal testo del presente capitolato, e ne formeranno parte integrante, anche se non materialmente allegati:

- la documentazione richiesta all'aggiudicatario;
- le proposte-offerta e le dichiarazioni presentate dal broker in sede di gara.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di intermediazione o delle obbligazioni dal medesimo nascenti, salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio, sarà competente in via esclusiva il foro di Perugia.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alla normativa in materia di appalti ed in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le norme ancora in vigore le norme del Codice Civile in materia di contratti nonché il D.Lgs. 209/2005 s.m.i.

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



L'appalto, al cui affidamento si perverrà con il sistema della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/16.

Il servizio viene affidato ad una persona fisica o giuridica, quale intermediario di assicurazione, altresì denominato Broker, iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, selezionato con il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base degli elementi di seguito indicati, ai quali sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti, distribuito secondo i seguenti parametri ed attribuito, a discrezione insindacabile della Commissione, secondo la seguente griglia di valutazione:

A – PUNTI QUALITA' (OFFERTA TECNICA) max punti 70/100

B – PUNTI PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) max punti 30/100

A - PUNTI QUALITA' (OFFERTA TECNICA) Max punti 70

a) Progetto assicurativo Max Punti 40 così ripartiti:

- a.1) Relazione complessiva in ordine al progetto operativo di servizio e descrizione analitica della metodologia per la gestione generale dei rischi.

Max Punti 20

La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di dettaglio dell'approccio metodologico sviluppato dall'offerente relativamente alla gestione del servizio. In tal senso verrà valutata l'attualità e l'efficienza della relazione rispetto alle necessità assicurative dell'Università per Stranieri di Perugia.

- a.2) Descrizione delle modalità di gestione dei sinistri

Max Punti 10

La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di dettaglio dell'approccio metodologico sviluppato dall'offerente relativamente alle modalità di assistenza e consulenza nell'ambito della gestione dei sinistri.

- a.3) Descrizione degli strumenti informatici di cui il concorrente dispone per l'espletamento del servizio

Max Punti 10

La preferenza verrà assegnata tenendo conto del grado di specificità degli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione e del grado di utilità degli stessi per una efficiente gestione del servizio.

b) Organizzazione

Max Punti 5

La valutazione sarà basata sulle modalità di raccordo ed interfaccia con gli uffici dell'Università per Stranieri di Perugia.



c) **Tempi di risposta scritta a quesiti di ordine generale:** **Max Punti 10**

Al concorrente che avrà offerto il tempo di risposta più breve verrà assegnato il punteggio massimo (10) per gli altri si procederà con metodo proporzionale.

d) **Numero di accessi garantiti per l'intera durata del servizio** **Max Punti 5**

- 1 accesso ogni 15 giorni punti 5
- 1 accesso ogni 30 giorni..... punti 3
- 1 accesso ogni 45 giorni..... punti 2
- Nessun accesso..... punti 0

e) **Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel capitolato:** **Max Punti 10**

In sede di offerta, verranno valutati sia il numero di servizi aggiuntivi proposto da ciascun concorrente che la qualità dei medesimi.

Per l'offerta tecnica di natura qualitativa (a.1-a.2-a.3 – b- e) la commissione effettuerà una valutazione di ogni singolo criterio e sub criterio dando un giudizio.

Ad ogni singolo giudizio viene attribuita una percentuale del punteggio massimo stabilito per i criteri e sub criteri

Giudizio ottimo	100% del punteggio massimo per ogni singolo criterio o sub criterio
Giudizio buono	75% del punteggio massimo per ogni singolo criterio o sub criterio
Giudizio discreto	50% del punteggio massimo per ogni singolo criterio o sub criterio
Giudizio sufficiente	25% del punteggio massimo per ogni singolo criterio o sub criterio
Giudizio insufficiente	0% del punteggio massimo per ogni singolo criterio o sub criterio

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: La valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado



di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti
Sufficiente: La valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti

Insufficiente: La valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Il punteggio totale sarà il risultato della sommatoria dei punteggi ottenuti per i singoli Criteri e sub criteri.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in un massimo di 30 pagine formato A4, carattere Arial in dimensione 11, e dovrà riportare tutti dati e le informazioni di cui alle lettere da a) a e).

In caso di RTI costituendo l'offerta tecnica andrà sottoscritta da tutti i componenti l'RTI, in caso di RTI costituito l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'RTI.

B - PUNTI PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) max punti 30

Il punteggio verrà attribuito come segue:

L'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica avverrà attribuendo alle provvigioni trattenute dal broker, applicate ai premi imponibili, espresse in percentuale con un massimo di 2 (due) decimali, i seguenti punteggi.

Compensi posti a carico delle Compagnie Assicurative in caso di aggiudicazione del presente incarico:

base d'asta 14,00%

Ciascun concorrente dovrà esprimere la propria provvigione offerta in termini percentuali con un massimo di 2 decimali dopo la virgola, obbligatoriamente in ribasso rispetto alla fissata base d'asta (14,00%).

Al concorrente che avrà offerto la provvigione percentuale più bassa verrà assegnato il punteggio massimo (30) per gli altri concorrenti la commissione procederà con l'utilizzo della seguente formula matematica:

$$X = (P_{\min} / P_{i\text{-esimo}}) * 30$$

Dove:

X= Punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;

P_{min} = Percentuale di provvigione minima offerta;

P i-esimo = percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo;



30= punteggio massimo assegnabile.

CALCOLO FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO

La Commissione procederà successivamente, per ciascun concorrente, ad effettuare la sommatoria dei singoli punteggi ottenuti per la parte economica e di quelli precedentemente ottenuti per la parte tecnica.

I punteggi saranno arrotondati a due numeri decimali dopo la virgola.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, congrua e conveniente per l'Università per Stranieri di Perugia.

L'appalto verrà aggiudicato all'Impresa che avrà ottenuto la valutazione complessiva più elevata risultante dalla sommatoria dei succitati punteggi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:

- 1) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3) L'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o in registro analogo, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, nell'ipotesi di impresa estera;
- 4) iscrizione al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 209/2005;
- 5) il possesso di una polizza di R.C. Professionale in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- 6) aver svolto, nel triennio 2015/2017, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di almeno n. 5 Enti Pubblici e/o Società a partecipazione pubblica di cui almeno n. 1 Amministrazione Universitaria;
- 7) aver intermediato, negli ultimi 3 esercizi chiusi ed approvati alla data del bando, a favore di Enti Pubblici e/o società a partecipazione pubblica premi assicurativi per un importo complessivo pari ad almeno Euro 780.000,00 (settecentottantamila/00) al netto delle imposte e commissioni.

10

Disposizioni in caso di partecipazione in forma aggregata

I requisiti di cui ai precedenti punti 1-2-3-4-5 devono essere posseduti da ciascun componente l'RTI/consorzio/GEIE/RETE.

I requisiti di natura tecnico-organizzativa ed economico finanziaria di cui ai precedenti punti 6-7 potranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso.



Università
per Stranieri
di Perugia